

Assicurazione per la protezione della famiglia, della salute e dei beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: SFERA+ Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Data di aggiornamento: 18/07/2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n. 10, 10122 Torino, Italia. Telefono +39 011 5554015 (per informazioni sui contratti sottoscritti, rivolgersi al numero verde 800.124.124), sito internet: www.intesasampaoloprotezione.com PEC: servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com; comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 582,42 Mln €; **Risultato economico di periodo:** 284,2 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 261%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasampaoloprotezione.com/dati-finanziari>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Il Modulo copre i danni a terzi di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile che siano causati:

- ✓ dalla conduzione di abitazioni e dell'eventuale ufficio o studio privato comunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, dei giardini, delle attrezzature sportive e da gioco e di altre eventuali pertinenze
- ✓ da spargimento di acqua e di altri liquidi fino a 60.000 per sinistro
- ✓ dall'intossicazione o dall'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati involontariamente dall'Assicurato
- ✓ dalla pratica di attività del tempo libero, come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio, anche con uso di macchine e attrezzature, incluse le attività di volontariato
- ✓ dalla pratica sportiva, compresa la partecipazione a gare o raduni dilettantistici
- ✓ dalla proprietà, dal possesso, dall'uso e dalla custodia di animali domestici. È compresa la responsabilità dei danni a terzi causati dalle persone che abbiano temporaneamente in consegna o in custodia gli animali per conto dell'Assicurato
- ✓ dall'uso di animali da sella
- ✓ dalla presenza, in qualità di trasportato, su veicoli o natanti altrui
- ✓ guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni senza i requisiti previsti dalla legge o in possesso di requisiti ma che trasportino illecitamente delle persone, il massimale è 600.000 euro per sinistro. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida o il trasporto illecito avvengano all'insaputa dei genitori
- ✓ dalla proprietà, possesso, uso o navigazione di natanti con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati
- ✓ dalla proprietà, possesso e uso di carrozzelle per disabili e di giocattoli, entrambi anche a motore e di biciclette anche elettriche
- ✓ da partecipazione, in qualità di genitore, alle attività scolastiche dei figli (come gite, manifestazioni sportive e ricreative della scuola)
- ✓ da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui possedute fino a 100.000 euro per sinistro.
- ✓ a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo fino a 100.000 euro per sinistro.
- ✓ dall'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi fino a 50.000 euro per sinistro.

Sono compresi anche:

- ✓ i danni causati ad altri (terzi) e i danni fisici subiti da collaboratori domestici nello svolgimento delle proprie mansioni fino a 600.000 euro per sinistro
- ✓ i danni in qualità di trasportato su veicoli o natanti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi Esclusi

Non sono coperti i danni causati involontariamente ai seguenti soggetti non considerati terzi:

- ✗ al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto o in coppia di fatto, dell'Assicurato indicato in Polizza o nell'Appendice di Polizza
- ✗ ai figli dell'Assicurato indicato in Polizza o nell'Appendice di Polizza
- ✗ ad ogni altra persona che convive in modo continuativo con l'Assicurato indicato in Polizza o nell'Appendice di Polizza
- ✗ ai genitori dell'Assicurato indicato in Polizza o nell'Appendice di Polizza solo nel caso in cui subiscono danni fisici
- ✗ ai minori in affidamento familiare presso la propria famiglia, limitatamente al periodo dell'affidamento
- ✗ danni alle cose di proprietà dell'Assicurato provocati dai collaboratori domestici in occasione di lavoro o di servizio.

La copertura non comprende i danni a terzi dei quali si sia civilmente responsabili:

- ✗ conseguenti a dolo dell'Assicurato
- ✗ conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione di abitazioni e fabbricati
- ✗ conseguenti a umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- ✗ conseguenti allo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite, salvo quanto previsto dalle garanzie base per i tuoi collaboratori domestici
- ✗ in virtù della proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei servizi veterinari
- ✗ conseguenti alla proprietà e possesso di animali da sella
- ✗ conseguenti alla proprietà, possesso, uso di armi e dall'esercizio della caccia
- ✗ causati da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici in genere che non siano in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi
- ✗ conseguenti alla proprietà, possesso, uso di veicoli a motore
- ✗ conseguenti a circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi
- ✗ a cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- ✗ conseguenti a furto
- ✗ conseguenti alla proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica del parapendio
- ✗ conseguenti a inquinamento non accidentale
- ✗ conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- ✗ conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici
- ✗ causati da materiali o sostanze relativi ad organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- ✗ causati da esercizio di attività sportiva per competizioni di carattere professionale o comunque retribuite
- ✗ causati da natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi in forma diretta al di là della loro circolazione.
- ✗ da conduzione della dimora abituale all'estero

Sono esclusi i danni fisici subiti da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici che non siano in regola con le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti di copertura.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, titolari di un conto corrente presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., che abbiano un bisogno di protezione da eventi relativi alla vita di tutti i giorni che possano provocare danni a terzi.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è al massimo il 25% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (https://www.intesasampaolo.protezione.com/inviare-reclamo) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasampaolo.protezione.com PEC: reclami@pec.intesasampaolo.protezione.com . Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'arbitro assicurativo, in alternativa al tentativo di mediazione, costituisce la condizione per poter procedere con causa civile.
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato l'assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione, in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta applicata al premio imponibile della copertura Responsabilità Civile Capofamiglia è pari al 22,25%.
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.intesasampaolo.protezione.com/it/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL PROPRIO PROFILO PERSONALE, LE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO NONCHÉ SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.	